



**COMUNE di STAZZEMA**  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO  
PER LA  
RISCOSSIONE  
DIRETTA  
DEI  
TRIBUTI COMUNALI:  
I.C.I. E TARSU**

Approvato con Del CC n. 5 del 29.4.2011

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Contenuto del regolamento**
- Art. 2 - I tributi oggetto di riscossione diretta**
- Art. 3 - Le modalità di riscossione diretta**
- Art. 4 - La riscossione diretta dell'ICI**
- Art. 5 - La riscossione diretta della TARSU**
- Art. 6 - Compensazione**
- Art. 7 - Limiti ai versamenti e ai rimborsi dei tributi**
- Art. 8 - Interessi**
- Art. 9 - Rimborsi**
- Art. 10 - Riscossione coattiva**
- Art. 11 - Disposizioni finali**

## **Art. 1 - Contenuto del regolamento**

1. Scopo del presente regolamento è disciplinare, nel Comune di Stazzema, la riscossione diretta dei tributi comunali, al fine di ridurre gli oneri relativi alla riscossione stessa e contestualmente semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni dirette ai cittadini in ordine alle modalità e alle scadenze inerenti gli adempimenti tributari.
2. Il regolamento è ispirato ai principi di servizio e di informazione del contribuente, di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e della pari dignità tra impositore e contribuente.
3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di riscossione dei tributi locali.

## **Art. 2 - I tributi oggetto di riscossione diretta**

1. Oggetto delle presenti disposizioni in materia di riscossione diretta sono i seguenti tributi:

I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili);

T.A.R.S.U. (Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani).

## **Art. 3 - Le modalità di riscossione diretta**

1. I contribuenti del Comune di Stazzema possono effettuare i versamenti relativi ai tributi di cui al precedente articolo 2, con le modalità di seguito indicate:

- mediante bollettino di c/c postale, intestato al Comune, con l'indicazione del numero di conto corrente relativo al tributo che s'intende versare;

- mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, presso lo sportello della Banca, indicando nella causale del versamento il tipo di tributo pagato, l'anno d'imposta e l'eventuale numero di rata. L'operatività di tale modalità è subordinata alla convenzione vigente con il Tesoriere comunale;

- mediante modello F24.

- mediante versamento effettuato con altri sistemi di pagamento attivati dal Comune.

## **Art. 4 - La riscossione diretta dell'I.C.I.**

1. L'imposta comunale sugli immobili viene riscossa in due rate, determinate in osservanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., istitutivo di tale imposta e nelle date di scadenza fissate da tale normativa, come modificate dall'art. 37 comma 13 e 14 del D.L. 223/06 conv. L. 248/06 e precisamente:

scadenza prima rata 16 giugno;

scadenza seconda rata 16 dicembre.

2. In ipotesi di versamento unico da parte del contribuente, la somma deve essere riscossa entro il termine di scadenza della prima rata.

3. Per le modalità di riscossione si rinvia al precedente articolo 3 del presente regolamento. Il versamento su c/c. postale sarà intestato a "COMUNE DI STAZZEMA I.C.I. SERVIZIO TESORERIA".

4. Per i casi di omesso, parziale, tardivo versamento del tributo riscosso in forma diretta, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento nei termini e le modalità indicate dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296

## **Art. 5 - La riscossione diretta della T.A.R.S.U.**

1. Gli importi dovuti per la TARSU, le relative addizionali, accessori e sanzioni, sono iscritti in appositi elenchi nominativi, sottoscritti dal Funzionario Responsabile, e non vengono più iscritti nei ruoli cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93, poiché l'Ente gestisce la tassa in forma diretta. L'Addizionale Provinciale, "tributo ambientale", debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, sarà versata all'Amministrazione Provinciale direttamente dal Comune, con modalità da concordarsi con la medesima.
2. La tassa cui al comma 1 verrà riscossa mediante "bollette" o "avvisi di pagamento" annuali con indicazione del cespite, della tariffa applicata alla superficie imponibile e della somma da pagare, con allegato bollettino postale a valersi su specifico c/c postale intestato a "COMUNE DI STAZZEMA TARSU SERVIZIO TESORERIA".
3. La tassa verrà posta in riscossione in quattro rate bimestrali.
4. La scadenza indicata nel bollettino avrà valenza quale termine ultimo per il pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione (termine 2° rata). In alternativa il contribuente potrà optare per il pagamento rateale suddiviso nelle 4 rate indicate nel bollettino stesso.
5. Al fine di pubblicizzare l'avvenuto invio degli avvisi di pagamento, viene data notizia alla cittadinanza mediante manifesti nonché avviso sul sito internet istituzionale. I contribuenti che non ricevono i predetti avvisi devono richiederli direttamente all'Ente. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A.R., di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
6. Scaduto il termine suddetto per i casi di omesso, parziale, tardivo versamento del tributo riscosso in forma diretta, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento nei termini e le modalità indicate dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296

## **Art. 6 – Compensazione.**

1. Per lo stesso tributo è ammessa la compensazione fra debiti e crediti di uno stesso contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta del contribuente medesimo accettata dal Comune, e purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. La richiesta di cui al comma 1, dovrà essere presentata all'ufficio almeno 15 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo e dovrà almeno indicare:
  - i dati identificativi del contribuente ed obbligatoriamente un recapito telefonico;
  - l'indicazione esatta del credito che intende utilizzare per la compensazione;
  - l'indicazione esatta del debito che intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione.
3. L'ufficio, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
4. in caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

## **Art. 7 – Limiti ai versamenti e ai rimborsi dei tributi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per addivenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi euro 3,00 su base annua.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi in cui gli importi dei tributi rientrano nei limiti di esenzione come indicato nei precedenti commi, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Tali limiti non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

5. Per il versamento non dovuto ad inadempimento, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

#### **Art. 8 – Interessi**

1. In base a quanto disposto dall'art.1 c.165 della L.296/2006, si applicano gli interessi nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale:

a) sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento;

b) in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 9 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento (termine che si applica anche alle fattispecie in essere al 01.01.2007), ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 10 – Riscossione coattiva.**

1. La riscossione coattiva dei tributi gestiti in forma "diretta", avviene secondo le modalità previste dal R.D. 14.4.1910, n. 639 (decreto ingiuntivo e fasi successive).

2. E' stabilito in Euro 5,00 di "sola imposta", il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate. In tali ipotesi debbono essere osservate le norme cui all'art. 1 comma 163 della Legge 296/2006 in materia di termini decadenziali (notifica al contribuente del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo).

#### **Art. 11 - Disposizioni finali.**

1. Il presente regolamento ha effetto dalla data del 1° gennaio 2011.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

